

NOTIZIARIO FISCALE SOCIETARIO MARZO 2008

**CREDITI D'IMPOSTA: LIMITI (ART. 1, CO. 53-57).**

Fissato il limite annuale dei crediti di imposta del quadro Ru in 250mila euro.  
L'importo non utilizzato è riportabile in avanti.

**IMMOBILI STRUMENTALI: ESTROMISSIONE (ART. 1, CO. 37).**

Reintrodotta la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

L'estromissione avrà effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2008 e comporterà il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpf, dell'Irap e dell'Iva nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto (30% per immobili soggetti ad Iva).

Condizioni per godere della agevolazione sono:

- che l'immobile sia utilizzato dall'imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007;
- che l'immobile sia strumentale per natura.

L'opzione per l'estromissione agevolata dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2008.

I termini di pagamento devono essere suddivisi in 3 rate, l'ultima delle quali scadente nel marzo 2009.

**SCONTRINI: MANCATA EMISSIONE (ART.1, CO. 118 E ART.1; CO. 269).**

Il negozio chiuderà dopo quattro (anziché tre) mancate emissioni degli scontrini in cinque anni e in giorni diversi.

In sede di esecuzione del provvedimento di chiusura dell'esercizio in ipotesi di ripetute violazioni per l'emissione di scontrini fiscali, non dovrà più essere indicato il motivo del provvedimento.

**RISPARMIO ENERGETICO: DETRAZIONE 55% (ART. 1, CO. 20-24).**

Prorogate ai 31 dicembre 2010 tutte le detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (cfr. commi 344, 347, 353, 358 e 359 dell'articolo unico della Finanziaria 2007).

Estensione dell'agevolazione anche alle spese per la sostituzione parziale o totale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009.

La detrazione in commento può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non eccedenti dieci. La scelta è irrevocabile e dovrà essere operata dal contribuente all'atto della prima detrazione.

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1*

*TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642*

*E-MAIL castellanovincenzo@virgilio.it – info@studiocastellano.it*

*Sito web: www.studiocastellano.com*

Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno fissate da un apposito decreto.

La proroga concerne anche gli interventi effettuati da persone fisiche le quali potranno godere della detrazione dal proprio reddito Irpef.

**TASSO LEGALE: INNALZAMENTO AL 3% DAL 1° GENNAIO 2008.**

Innalzato al 3% annuo il saggio degli interessi legali, con decorrenza gennaio 2008 (Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007 – G.U. 15 Dicembre 2007, n. 291).

Quale conseguenza, rilevano, esempio:

- la determinazione degli interessi dovuti in ipotesi di ritardato pagamento di debito fiscale con lo strumento del ravvedimento oneroso;
- la determinazione degli interessi a favore dei cittadini sulle cauzioni riguardanti i contratti di locazione;
- le controversie giuridiche per le quali si richiede il risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali;
- le modalità di calcolo del valore imponibile di rendite, pensioni e usufrutto;
- il calcolo di attualizzazione del credito.

E' da ricordare, infine, quanto disposto dall'articolo 1224 del codice civile, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, laddove viene precisato che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi calcolati al tasso.

**IMMOBILIARI: INTERESSI PASSIVI RELATIVI A FINANZIAMENTI (ART. 1, CO. 35).**

Per le immobiliari di gestione, non si applica la limitazione alla deducibilità dei componenti negativi (di cui all'art. 90, co. 2, Tuir) in relazione agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di immobili patrimonio (indicati nel comma 1 dell'art. 90 Tuir).

Tale norma è da intendersi quale legge interpretativa ed è pertanto già operativa.

Risulta superata pertanto l'interpretazione dell'Agenzia secondo la quale gli interessi passivi da finanziamento non rappresentavano componenti deducibili in relazione alla posizione delle immobiliari di gestione.